



# COMUNE DI CUTROFIANO



Provincia di Lecce

ORIGINALE

## DETERMINAZIONE

### SETTORE AMMINISTRATIVO

Nr.103 - Registro di Settore del 25-02-2025

Nr.189 - Registro Generale del 25-02-2025

**Oggetto: Legge Regionale n. 10 del 26 maggio 2021 e ss.mm.ii. "Interventi a favore di soggetti fragili per l'accesso all'istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati". Approvazione Avviso pubblico per accesso al contributo rivolto agli amministratori di sostegno.**

CIG:

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**  
Con i poteri conferiti con Decreto Sindacale n. 3/2025

#### PREMESSO CHE

- con Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali", lo Stato italiano ha inteso tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente;
- con Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", la Regione Puglia ha dettato norme per la promozione, la valorizzazione e l'organizzazione dell'Amministrazione di sostegno, quale strumento di aiuto e tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene promuovendo percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione;
- con Legge Regionale n. 10 del 26 maggio 2021 e ss.mm.ii. "Interventi a favore di soggetti fragili per l'accesso all'istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati", la Regione Puglia ha istituito un fondo per l'attività di sostegno a supporto della fragilità patologica ed economica, finalizzato a sostenere il ricorso all'istituto dell'Amministrazione di sostegno da parte del Giudice Tutelare per le persone prive di reddito e di beni immobili

**RILEVATO CHE** con Atto Dirigenziale n. 1188 del 9 dicembre 2024 – Dipartimento Welfare, Sezione Inclusione Sociale, Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei Servizi Sociali e Contrasto alle Povertà – la Regione Puglia ha approvato le “Linee guida Regionali per l’attuazione degli interventi di cui alla L.R. n. 10/2021” con l’obiettivo di apportare alla L.R. n. 10/2021, dopo un primo periodo di applicazione sperimentale, dei correttivi procedurali che ne facilitino la piena applicazione e proceduralizzino in maniera più lineare l’iter amministrativo, garantendo celerità ed uniformità del procedimento amministrativo in tutti i Comuni pugliesi

**DATO ATTO CHE** la L.R. n. 10/2021, al Capo 1, art. 2, espressamente prevede:

1. *L’intervento finanziario della Regione può essere richiesto dai comuni di residenza del beneficiario di procedura tutelare o dai comuni indicati nel pronunciamento del giudice tutelare a seguito di istanza dell’amministratore di sostegno corredata dal provvedimento del giudice [...]; la Regione eroga ai comuni le risorse finanziarie necessarie a soddisfare le richieste pervenute nei limiti dello stanziamento in bilancio.*
2. *L’intervento finanziario è concesso nel caso in cui il giudice tutelare assegni l’equa indennità ai sensi dell’articolo 379 del codice civile e rilevi l’impossibilità di porla a carico del patrimonio dell’amministrato. L’ammontare dell’intervento economico è pari all’importo dell’indennità stabilita dal giudice tutelare, fino a un massimo di euro mille ad amministrato.*
3. *Ciascun amministratore di sostegno può presentare ai comuni richieste di intervento economico della Regione sino a un massimo di cinque procedure annue, comunque, non può accedere al contributo regionale in caso di rapporto di coniugio, parentela o affinità con l’amministrato. Per accedere alla misura l’amministratore di sostegno presenta domanda al servizio sociale del comune di residenza dell’amministrato con riferimento ai provvedimenti emessi dal giudice tutelare nell’anno precedente. La domanda presentata dall’amministratore di sostegno, corredata dai provvedimenti di nomina e di determinazione dell’equa indennità del giudice tutelare, dovrà contenere, in forma di autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, tutti gli elementi da cui si rilevi il possesso dei requisiti previsti dalla legge ovvero:
  - a) di non avere vincoli di coniugio, parentela o affinità con l’amministrato;
  - b) di non aver presentato istanza per più di cinque amministrati nell’arco dell’anno di riferimento della domanda;
  - c) l’importo complessivamente riconosciuto ed assegnato per precedenti istanze;
  - d) l’indicazione del periodo di svolgimento dell’attività nell’ambito dell’annualità precedente la presentazione della richiesta che, solo per quelle presentate entro il 28 febbraio 2023, potrà essere riferita anche all’annualità 2021.*
4. *I comuni sono tenuti a effettuare l’istruttoria delle istanze pervenute in ordine cronologico delle presentazioni delle richieste e, in ragione dell’ammissibilità di ciascuna, determinano il fabbisogno complessivo. Il fabbisogno così determinato dovrà essere trasmesso alla Sezione inclusione sociale attiva, Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP del Dipartimento Welfare della Regione Puglia entro il 30 aprile di ogni anno e dovrà riportare, nel dettaglio, i riferimenti di ciascun beneficiario, la data di trasmissione della richiesta da parte dello stesso nonché dell’importo assegnatogli.”.*
5. *La Regione trasferisce le risorse, fino ad esaurimento fondi, ai comuni sulla base del fabbisogno risultante dalle domande ricevute dai servizi sociali dei comuni e dagli stessi comunicato alla Regione nei tempi definiti al comma 4. Qualora le risorse regionali disponibili risultino insufficienti a far fronte a tutte le richieste pervenute, gli importi spettanti saranno proporzionalmente ridotti. Nel caso in cui, in corso d’anno, si rendessero disponibili ulteriori risorse, gli importi saranno proporzionalmente integrati.*

**VISTO** l’Atto Dirigenziale n. 1188 del 9 dicembre 2024 della Regione Puglia – Dipartimento Welfare, Sezione Inclusione Sociale, Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei Servizi Sociali e Contrasto alle Povertà – e relativi allegati:

- Allegato A - “Linee guida Regionali per l’attuazione degli interventi di cui alla L.R. n. 10/2021”;
- Allegato B – modello richiesta di intervento finanziario e autocertificazione da parte dell’amministratore di sostegno;
- Allegato C – modello di trasmissione del fabbisogno annuale da parte del Comune

trasmessi dalla Regione Puglia con propria nota prot. n. 624186 del 16.12.2024

**CONSIDERATO CHE** il Comune di Cutrofiano, al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dalla L.R. n. 10/2021, intende procedere alla determinazione del fabbisogno economico a sostegno degli amministrati residenti nel proprio territorio, da erogare in forma di contributo agli amministratori di sostegno che ne facciano richiesta, con riferimento alle attività di amministrazione svolte nelle annualità precedenti

**RITENUTO** pertanto, di dover procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico e del relativo schema di domanda al fine di individuare gli amministratori di sostegno interessati ad accedere al Fondo regionale di cui si tratta  
**ACCERTATO CHE**, trattandosi di intervento finanziario a carico della Regione Puglia, il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l’Ente, che liquiderà al singolo amministratore di sostegno il beneficio riconosciuto solo dopo che le relative risorse saranno trasferite dalla Regione al Comune

**DATO ATTO CHE** il sottoscritto Responsabile, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 16, D.Lgs. 36/2023, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi anche potenziale con riferimento al procedimento di cui si tratta, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.

241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013- Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Cutrofiano e che nessuno dei dipendenti coinvolti nel procedimento ha comunicato situazioni di conflitto di interesse ai sensi della stessa normativa

**RICHIAMATO** il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 – *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali*

Tutto ciò premesso e considerato

## **DETERMINA**

### **1. DI DARE ATTO CHE**

- con L.R. n. 10/2021, la Regione Puglia ha istituito un Fondo per l'attività di sostegno a supporto della fragilità patologica ed economica, finalizzato a sostenere il ricorso all'istituto dell'Amministrazione di sostegno da parte del Giudice Tutelare per le persone prive di reddito e di beni immobili;
- con Atto Dirigenziale n. 1188 del 9 dicembre 2024 – Dipartimento Welfare, Sezione Inclusione Sociale, Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei Servizi Sociali e Contrasto alle Povertà – la Regione Puglia ha fornito puntuali indicazioni ai Comuni circa l'iter da seguire per garantire celerità ed uniformità nell'accesso, da parte degli amministratori di sostegno, al Fondo di che trattasi;
- con i medesimi provvedimenti, la Regione Puglia ha stabilito che tale intervento finanziario è riconosciuto quando ricorrono i seguenti presupposti:
  - I. il Giudice Tutelare abbia assegnato con proprio provvedimento, all'Amministratore di sostegno nominato, l'equa indennità ai sensi dell'articolo 379 del codice civile ed abbia rilevato l'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'amministrato;
  - II. l'amministratore di sostegno non abbia vincoli di coniugio, parentela o affinità con l'amministrato;
  - III. l'amministratore di sostegno non abbia presentato istanza per più di cinque amministratori nell'arco dell'anno di riferimento della domanda.
  - IV. con riferimento alle richieste presentate dagli amministratori di sostegno relative all'anno 2021, esse sono ammissibili se presentate entro il 28 febbraio 2023;

**2. DI APPROVARE**, al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dalla L.R. n. 10/2021, l'avviso pubblico ed il relativo schema di domanda al fine di individuare gli amministratori di sostegno interessati ad accedere al Fondo regionale di che trattasi

### **3. DI STABILIRE CHE**

- l'intervento finanziario dovrà essere volto a coprire le indennità riferite alle attività di amministrazioni di sostegno svolte dall'anno 2022 all'anno 2024;
- l'intervento finanziario potrà essere richiesto, fino ad un massimo di € 1.000,00 ad amministrato per ciascuna annualità, dagli amministratori di sostegno di persone residenti nel territorio di Cutrofiano, ai quali il Giudice Tutelare ha liquidato equa indennità ai sensi dell'art. 379 del codice civile, rilevando l'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'amministrato;
- detto intervento non potrà essere erogato per richieste presentate dai tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati;
- le domande di ammissione al Fondo regionale potranno essere presentate entro il 31.03.2025;
- il Comune svolgerà l'istruttoria delle domande pervenute in ordine cronologico e trasmetterà, entro il 30 aprile 2025, il fabbisogno annuale alla Regione Puglia - Sezione Inclusione Sociale, Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei Servizi Sociali e Contrasto alle Povertà del Dipartimento Welfare

**4. DI DARE ATTO CHE**, trattandosi di intervento finanziario a carico della Regione Puglia, il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'Ente, che liquiderà al singolo amministratore di sostegno il beneficio riconosciuto solo dopo che le relative risorse saranno trasferite dalla Regione al Comune

**5. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul portale istituzionale del Comune di Cutrofiano e all'interno di Amministrazione Trasparente nell'ambito della sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici" in adempimento a quanto disposto dal Dlgs n. 33 del 14.03.2013

**6. DI DARE ATTO CHE** il sottoscritto Responsabile, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 16, D.Lgs. 36/2023, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi anche potenziale con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013- Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Cutrofiano e che nessuno dei dipendenti coinvolti nel procedimento ha comunicato situazioni di conflitto di interesse ai sensi della stessa normativa.

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.